



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 10°

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramite: Sett. 10°
11 - 12 NOV 2015
Il Resp. di servizio
L'Ispez. Direttivo
(Dott. su incarico)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 11 NOV. 2015 <i>N.</i> 2256	OGGETTO: <i>Riscossione coattiva entrate tributarie. Poste Tributi S.p.a - Gruppo poste italiane. Affidamento servizio ed impegno spesa</i> CIG 6223203
<i>N.</i> 59 Settore 10° <i>Data</i> 04/11/2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015/16/17 **CAP** 1370 **IMP.** 1533/15 **Liquid,**

FUNZ. 01 **SERV.** 04 **INTERV.** 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di novembre, nell'ufficio del Settore 10° il Dirigente Dott. Francesco Scrofani, su proposta della dottoressa Concetta Criscione, funzionario capo servizio ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- l'art. 14 – bis del D.L. 201/2011 (manovra Monti) ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 7 comma 2 lett. gg-quater del D.L. 70/2011 che disciplina le modalità di riscossione delle entrate degli enti locali, in particolare il novellato art. 7 del D.L. 70/2001 recita *“a decorrere dal 31/12/2012 i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”*;
- nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, necessita individuare un contraente cui affidare la riscossione delle entrate dell'Ente;
- l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la facoltà di adottare autonomamente la forma di riscossione da individuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del sopracitato articolo;

Considerato che

- gestire e riscuotere in proprio le entrate tributarie e non dell'Ente, in ottemperanza all'art. 52 del citato D.lgs n. 446/1997 consente al Comune di scegliere, per ciascun tributo, la forma di gestione e di riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è sentita per:
 - necessità di arrivare a definire in tempi certi e rapidi l'attuazione dell'azione di recupero;
 - avere visibilità costante e continua del suo percorso;
 - garantire i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza
- l'attuale divenire normativo sembra sancire la cessazione dell'attività di riscossione coattiva da parte delle società del gruppo Equitalia S.p.A. a far data dal 01/01/2016;
- ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale, di esclusiva competenza delle società del gruppo Equitalia S.p.A., è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;

Ritenuto pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una sperimentazione di tale strumento di riscossione coattiva, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine di comprendere i vantaggi e le criticità di questo strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

Considerato, altresì, che:

- All'interno dell'Ente non è possibile implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
- Il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali non consente ai comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;
- Dal susseguirsi delle norme sopra riportate, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs 446/1997, cioè i cosiddetti “concessionari della riscossione”

Vista la sentenza della Corte di cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs 15 aprile 1997 n. 446, art 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Preso atto che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 362 del 24/08/2015 con cui l'Amministrazione

Comunale dà mandato al dirigente del settore tributi di definire tutti gli atti, economici ed amministrativi, necessari per l'attivazione, in via sperimentale e per un periodo di tempo limitato di 18 mesi, del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento delle entrate non riscosse;

Richiamata, altresì, la deliberazione di giunta Municipale n. 398 del 25 settembre 2015, con cui sono stati definiti i costi da porre a carico del contribuente, in caso di riscossione tramite ingiunzione fiscale;

Richiamato l'art. 57 del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, il quale prevede la possibilità di avvalersi di procedure di affidamento semplificate, anche in forma diretta, per le prestazioni di servizi di particolare contenuto specialistico da rendersi nelle more di espletamento delle relative gare, ambito nel quale si ritiene rientri anche il servizio offerto da POSTE TRIBUTI S.p.A. che ha carattere sperimentale e verrà effettuato per un periodo temporale di diciotto mesi e cioè un periodo di tempo tale che permetta di affrontare un'ampia casistica delle procedure e di verificarne concretamente sia il grado di qualità che i risultati;

Dato Atto che la società Poste Tributi S.p.A., società consortile del gruppo Poste Italiane, ha presentato disponibilità a fornire un servizio di supporto tecnico – operativo, nonché informatico, alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 ed è stata presa visione della procedura con esito favorevole;

Visto l'allegato schema di convenzione proposto da Poste Tributi S.p.A. per l'effettuazione del servizio;

Accertato che Poste Tributi S.p.A risulta iscritta n.159 dell'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs 446/1997;

Dato atto, inoltre, che :

- I costi del servizio per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva verranno posti a carico dei debitori e le tariffe postali sono quelle in vigore al momento della spedizione dei documenti e/o atti (€ 6,80 per la notifica dell'atto giudiziario e € 7,93 per la notifica dell'ingiunzione fiscale);
- A tal fine sono stati istituiti nel bilancio di previsione 2015 appositi capitoli di entrata e di spesa nei quali registrare in relativi movimenti contabili;
- I costi a carico del Comune, relativi alle partite inesigibili o oggetto di sgravio totale o parziale saranno compensate dalle maggiori entrate nette per effetto delle procedure di riscossione coattiva tramite ordinanza ingiunzione;
- Il valore contrattuale complessivo viene calcolato in via presuntiva, moltiplicando i costi della spedizione per il numero delle ingiunzioni fiscali che si presumono di spedire, in € 130.000,00 I.V.A. compresa, anche se, attualmente non può essere definito in maniera precisa in quanto dipende dal numero di posizioni debitorie da recuperare mediante ingiunzione fiscale, dalla quantità di somme incassate ed infine dal momento in cui verranno pagate dai debitori;
- Il servizio non ha costi di attivazione;
- Il Comune di Ragusa si riserva di nominare, con specifico atto, il funzionario responsabile della riscossione che interagirà con l'Ente e svolgerà le attività strumentalmente necessarie alle notifiche e alla gestione delle procedure coattive verso i contribuenti, così come previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136 del 13/08/20110, al presente affidamento è stato assegnato dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente codice identificativo di gara (CIG): **6223203**

Visto l'allegato schema di convenzione proposto da Poste Tributi S.p.A., per l'effettuazione del servizio ed i documenti uniti al medesimo;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. **di richiamare** interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di attivare** la sperimentazione del servizio di riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative, tramite ingiunzione fiscale, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, avvalendosi del servizio di supporto proposto da poste Tributi

S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con Codice Fiscale e Partita IVA n° 08886671000;

3. **di approvare** a tal fine lo schema di convenzione allegata e i documenti uniti alla stessa, inerente il servizio offerto da Poste Tributi S.p.A.;
4. **dare atto** che la convenzione avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e per la durata di mesi diciotto;
5. **di riservarsi** di nominare, con specifico atto il funzionario responsabile della riscossione che interagirà con l'Ente e svolgerà le attività strumentalmente necessarie alle notifiche e alla gestione delle procedure coattive verso i contribuenti così come previsto dalla normativa vigente;
6. **di impegnare** in via presuntiva la somma di € 130.000,00 compreso IVA, come segue:
 - € 14.000,00 al capitolo 1370, serv. 01, funz. 04, int. 03 imp. 1533/2015 del Bilancio 2015, scadenza 2015.
 - € 86.000,00 al capitolo 1370, serv. 01, funz. 04, int. 03 del bilancio 2016;
 - € 30.000,00 al capitolo 1370, serv. 01, funz. 04, int. 03 del bilancio 2017.
7. **di dare atto** che Poste Tributi S.p.A è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che il mancato rispetto di tali norme costituiscono causa di risoluzione del contratto.
8. **di impegnare** la somma di € 30,00 per il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici *imp 1533/15 CAP 1370*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10°

Dott. Francesco Scrofani

Allegati: schema di convenzione con poste tributi S.p.A.

Da trasmettersi ai seguenti settori: Settore 3° Gestione servizi contabili e finanziari, Settore 10° Tributi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10

Dott. Francesco Scrofani

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

10/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

13 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salvo Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 13 NOV. 2015 al 20 NOV. 2015

Ragusa

23 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE